



# COMUNE DI AGLIANO TERME

PROVINCIA DI ASTI

## ORDINANZA

### N. 5 DEL 30/03/2021

#### OGGETTO:

**Ordinanza contingibile ed urgente ex art. 50 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. -  
Disposizione delle operazioni vigilanza su deposito incontrollato di rifiuti sul suolo  
(art. 192 comma 1° D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i)**

#### IL SINDACO

VISTO il rapporto amministrativo n. 01/2021 del GRUPPO FORESTALE CARABINIERI DI ASTI - STAZIONE DI CANELLI, al fine di condurre un accertamento presso il terreno di proprietà del sig. Buscemi Antonino, sito in Agliano Terme, Loc. Brusasacco, censito al catasto terreni al fg. n. 1 particelle n. 273-274, per la verifica su sito oggetto di abbandono rifiuti, i cui estremi sono di seguito riportati:

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Segnalanti:                   | GRUPPO FORESTALE CARABINIERI DI ASTI - STAZIONE DI CANELLI  |
| Domicilio segnalanti:         | Piazza Repubblica n. 1- CANELLI   |
| Proprietari:                  | BUSCEMI ANTONINO  |
| Numero di protocollo istanza: | 1.467   |
| Data:                         | 25/03/2021  |
| Indirizzo immobile:           | Loc. Brusasacco, censito al catasto terreni al fg. n. 1 particelle n. 273-274   |
| Rapporto segnalato:           | <p><i>“in data 23/03/21 personale dei CC di Agliano Terme congiuntamente ai CCF della Stazione di Canelli accertavano in terreno agricolo censito al Foglio n. 1 particella n. 273-274 che il trasgressore realizzava una gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi di rilevanza penale, per la quale procede la Stazione CC Agliano Terme.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Si rinvenivano altresì n. 2 veicoli in evidente stato di fuori uso e costituenti pertanto rifiuto ex. Art 183 co.1 lettera A del D.lgs 152/2006 (D.lgs 209/2003 Art. 3 lett. B) descritto come: Autoveicolo tg. BE274AX avente numero di telaio ZLA84000001423592 tipo Fiat Auto Spa 840AE1A 06 Lancia Y prima immatricolazione il 22/06/1999 di proprietà del sig. Buscemi Antonio (in epigrafe generalizzato)</i></li><li>- <i>Autoveicolo tg. Aat305014 avente numero di telaio WV2ZZZ24ZLH074059 tipo Wolkswagen 25 JX20-245 prima immatricolazione il 24/04/1990 di proprietà del sig. Buscemi Antonino (in epigrafe generalizzato). Veicolo formalmente ancora circolante.”</i></li></ul> |

ACCERTATA quindi l'esistenza e la persistenza di un deposito incontrollato di rifiuti sul suolo;

ACCERTATO che il proprietario del sito è il Sig.:

⇒ Buscemi Antonino nato a Campofranco (CL) il 23 febbraio 1950, residente ad Agliano Terme in Piazza Galleani n 9, proprietario dei terreni siti in Agliano Terme, Loc. Brusasacco, censiti al catasto terreni al fg. n. 1 particelle n. 273-274.

Fatte salve le sanzioni degli artt. 255 e 256 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTO l'art. 192 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute pubblica;

VISTA la Legge Regionale n. 30 del 26 ottobre 1978;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sull'ordinamento degli Enti Locali;

### **ORDINA**

⇒ Al Buscemi Antonino nato a Campofranco (CL) il 23 febbraio 1950, residente ad Agliano Terme in Piazza Galleani n 9, proprietario dei terreni siti in Agliano Terme, Loc. Brusasacco, censiti al catasto terreni al fg. n. 1 particelle n. 273-274;

**DI PROVVEDERE dalla notifica della presente ordinanza** di porre in essere misure atte per impedire l'accesso alle suddette aree interessate dalla presenza di rifiuti al fine di salvaguardare la salute pubblica;

**DI PROVVEDERE entro il termine di SESSANTA GIORNI dalla notifica della presente ordinanza** alla rimozione dei rifiuti presenti con il conferimento degli stessi in centri di raccolta autorizzati. Farà fede ai fini dell'ottemperanza a quanto ordinato la presentazione dalla ricevuta del conferimento dei rifiuti.

Trascorso il termine suddetto, senza che l'interessato abbia ottemperato all'ordine ingiunto, si provvederà d'ufficio a spese del contravventore, oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Il Comando di Polizia Municipale della Comunità Collinare Val Tiglione è incaricato di fare esattamente osservare la presente ordinanza, con l'intervento, se del caso, della forza pubblica.

Ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. avverte che:

Responsabile del procedimento è il geom. Civardi Alessandro;

### **MANDA**

ai competenti Uffici per la pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi di Legge, al Comando di Polizia Municipale della Comunità Collinare Val Tiglione per quanto di competenza, nonché per la trasmissione:

- Notificata alla Sig. Buscemi Antonino - Proprietario;
- A.R.P.A. – Dipartimento - Asti;
- Dipartimento di Prevenzione presso ASL AT – Asti;
- Provincia di Asti Settore Ambiente;
- Comando Stazione Carabinieri di Agliano Terme;
- Comando Carabinieri Forestali – Stazione di Canelli;

Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione, ricorso gerarchico al Prefetto (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199), oppure, in via alternativa, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034).

Dalla Residenza Municipale, addì 30/03/2021

**IL SINDACO**  
(Ing. Marco BIGLIA)